

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 152/1979 SU SALUTE E SICUREZZA NELLE OPERAZIONI PORTUALI

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, fatto salvo quanto già riportato nei precedenti rapporti, si rappresenta quanto segue.

I testi normativi e regolamentari, per effetto dei quali le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano applicazione, sono:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547**, e successive modificazioni contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303** - Norme generali per l'igiene del lavoro;
- **Legge 23 dicembre 1978, n. 833** - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- **Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626** e successive modifiche, recante normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- **Legge 28 gennaio n. 84** - Riordino della legislazione in materia portuale;
- **Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758** – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- **Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272** – recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- **Legge 28 gennaio 1994, n. 84** e successive modifiche - Riordino della legislazione in materia portuale;
- **Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n. 585**;
- **D.M. 2 maggio 2001**, contenente criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- **Circolare del Ministero del lavoro 08.01.2001 n. 3**, contenente chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro;
- **D.M. 6 febbraio 2001 n. 132** – Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 ;
- **D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 13 ottobre 2003 n. 305**;
- **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 13 gennaio 2004, n. 36** – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e la reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose; DPR 6.6.2005 n. 134 che reca la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
- **DPR 6.6.2005 n. 134** che reca la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.
- **DM 28.02.2006** (ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/458/CEE) che regola classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
- **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005** – Artt. 12, 58 e 58 bis

PARTE I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1

Le disposizioni contenute nella Convezione in esame sono state attuate nell'ordinamento nazionale fondamentalmente attraverso il D.lgs 27/7/1999, n. 272, contenente adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali.

Il predetto decreto è stato emanato, in forza dell'art. 24, comma 3, della legge n. 84/1994, al preciso scopo di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione in esame, nonché di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia.

Il decreto legislativo n. 272/1999 è stato dunque emanato al precipuo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese quelle di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

Per quanto non disciplinato specificamente dal D.lgs n. 272/99, si applicano al settore portuale le disposizioni di portata generale contenute nella normativa sopra elencata ed, in particolare, il d.lgs 626/94 e successive modifiche, riguardante il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'art. 3, co 1 d.lgs 272/99 contiene le seguenti definizioni, già contenute nell'art. 16, co. 1 della legge n. 84/94 che rilevano ai fini dell'attuazione della Convenzione in esame.

- a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;
- b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale;

Più specificamente, ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.M. n. 132/2001 sono "servizi portuali" *le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali*. Mentre per la definizione di ciclo delle operazioni portuali si veda il co. 2 del precitato articolo.

In ogni caso, va precisato che le predette definizioni riguardano operazioni e servizi resi alle sole navi che effettuano navigazione marittima.

I portuali sono i lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette operazioni, inseriti nell'organico delle imprese operanti nei porti.

L'espletamento di tali attività è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, sulla base dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del Regolamento recato dal D.M. 585/95, diretti ad accertare la capacità finanziaria, tecnico-organizzativa e gestionale delle imprese interessate.

Il metodo della consultazione e, in molti casi, della concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, è stato sempre praticato, anche nelle diverse fasi che hanno preceduto l'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento portuale italiano (la legge n. 84/1994 e successive integrazioni) e, in particolare, nella elaborazione delle definizioni sopraindicate – che non si discostano dalla previgente normativa – nonché nella predisposizione dei diversi provvedimenti attuativi della riforma stessa.

Per l'eventuale modifica di tali definizioni non è prevista alcuna specifica procedura, ma poiché esse sono definite per legge, le relative modifiche non possono che essere apportate con lo stesso strumento normativo.

La partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori è, inoltre, assicurata in apposite Commissioni consultive (art. 15 della legge n. 84/94), chiamate ad esprimere il proprio parere in ordine al rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 84/94, nonché in materia di organizzazione del lavoro in porto, di organici delle imprese, di avviamento della manodopera, di formazione professionale dei lavoratori, di sicurezza e igiene del lavoro.

- **Articolo 2**

In materia di operazioni e servizi portuali, come sopra definiti, la predetta normativa specifica di settore non prevede deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, in funzione del tonnellaggio delle navi o della irregolarità dei traffici.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

- **Articolo 4**

Il rispetto delle previsioni contenute nel presente articolo della Conv. è garantito dalla normativa di carattere tecnico contenuta nel D.lgs 272/1999, e, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al Dl.gs n. 626/94.

Comma 1

Lettera a): norme volte a soddisfare le relative prescrizioni sono contenute nel Dlgs. n. 272/99:

- all'art. 10, relativamente allo spazio libero da lasciare per l'accesso alle stive;
- all'art. 11, relativamente alle segnalazioni da effettuare durante le fasi di apertura e chiusura dei boccaporti e di altri dispositivi di chiusura, nonché di sistemazione protezione e segnalazione dei boccaporti aperti;
- all'art. 12, relativamente all'areazione dei locali chiusi a bordo delle navi ed alla ventilazione dei locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze nocive per la salute dei lavoratori;
- all'art. 13, relativamente alle prescrizioni e al limite di squadre di lavoratori da impiegare nelle stive;
- all'art. 16, relativamente alla manovra degli apparecchi di sollevamento (prescrizioni per il fissaggio e sollevamento del carico, rispetto della portata massima delle apparecchiature di sollevamento);
- art. 17, relativamente all'utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive;
- all'art. 18, relativamente all'uso dei trasportatori meccanici continui (segnalazione ottica od acustica ad ogni inizio o ripresa del movimento);
- all'art. 19, relativamente all'uso dei trasportatori pneumatici (protezione delle aperture delle entrate d'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti, segnalazioni acustiche in

funzione di determinate condizioni di esercizio, uso dei dispositivi solo sul tipo di merce particolarmente adatta, divieto di accesso alla stiva o qualsiasi altro luogo dove possa determinarsi un cedimento del carico);

- all'art. 20, relativamente alle operazioni sui vagoni ferroviari (divieto di presenza dei lavoratori sui vagoni durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e tronchi, utilizzo per la merce in colli di appositi pianali caricatori mobili ausiliari e relativa protezione sui lati dei medesimi);

- all'art. 23, relativamente alla movimentazione, manipolazione e deposito di sostanze radioattive;

- all'art. 24, relativamente alla utilizzazione dei pallets (impiego appropriato, bilanciamento del carico, uso delle braghe, limiti di accatastamento, modalità di movimentazione a mezzo carrelli, divieto di riutilizzo dei pallets a perdere, manipolazione e sistemazione dei pallets riutilizzabili);

- all'art. 25, relativamente alle precauzioni per i lavoratori da adottare per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;

- all'art. 26, relativamente all'uso delle benne (divieto del cosiddetto "lancio della benna");

- all'art. 27, relativamente alle precauzioni per i lavoratori in caso di merci congelate o refrigerate (interruzione dell'alimentazione del circuito frigorifero, contenimento del periodo di permanenza dei lavoratori nei locali ove la temperatura sia inferiore a -14c, divieto di effettuare operazioni con temperatura inferiore a -22c);

- all'art. 28, relativamente alle modalità di accesso dei lavoratori ai piani superiori di merci in colli e di contenitori;

- all'art. 29, relativamente alle modalità di movimentazione dei contenitori;

- all'art. 30, relativamente alle modalità di sistemazione dei contenitori appilati e di assicurazione di quelli caricati su pianali;

- all'art. 32, relativamente all'ausilio da prestare ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori (segnalatori a terra che indossino indumenti ad alta visibilità);

- all'art. 33, relativamente alla movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate (divieto di utilizzo di ponti mobili su rotaie, di mezzi a portale del tipo transcontainers e di tipo a cavaliere, velocità massima di spostamento dei mezzi di sollevamento e movimentazione consentiti);

- all'art. 34, relativamente al divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale;

- all'art. 53, relativamente alle prescrizioni per lo stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale;

- all'art. 36, relativamente al limite di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale (misure protettive individuali ovvero sospensione delle operazioni in caso di superamento dei limiti consentiti);

- all'art. 36, relativamente a norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori (assistenza al conducente del veicolo resa da un segnalatore, predisposizione di misure idonee volte a proteggere il vano corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso quando la piattaforma mobile non è presente).

Lettera b): prescrizioni in ordine ai mezzi di accesso a bordo non in dotazione alla nave, scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave, spazi liberi per l'accesso alle stive sono contenute, rispettivamente, negli artt. 8, 9 e 10 del Dlgs. n. 272/99.

Lettera c): informazione: l'art. 21 Dlgs. n. 272/99 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sulla natura pericolosa delle merci e di impartire le necessarie

istruzioni sulle modalità delle operazioni da effettuare, sugli attrezzi da usare e sulle cautele da adottare per la loro manipolazione.

Formazione: all'art. 6 del Dlgs. n. 272/99 è previsto che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero dei Trasporti) promuova corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi portuali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, i cui contenuti e modalità di effettuazione sono stabiliti di concerto con i Ministeri del Lavoro e della Sanità.

Controllo: nei porti, ferme restando le attribuzioni delle Aziende sanitarie locali, nonché le competenze degli uffici periferici di Sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa spettano alle Autorità portuali ove istituite (art. 24 della legge n. 84/94), ovvero alle Autorità marittime ai sensi del Codice della navigazione e del relativo Regolamento marittimo di attuazione.

Lettera d): relativamente ai dispositivi di protezione individuale (DPI) si applica la normativa generale in materia di sicurezza (Dlgs. 626/94, ecc.).

Lettera e): l'art. 5 del Dlgs. n. 272/99 prevede in capo al datore di lavoro obblighi specifici in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.

Lettera f): procedure per far fronte alle situazioni d'urgenza sono stabilite e adottate in base alla normativa generale in materia di sicurezza (Dlgs. 626/94, ecc.).

Comma 2

Le misure specifiche di settore finalizzate all'applicazione della Convenzione sono sostanzialmente disciplinate dalle combinate disposizioni di cui alla legge n. 84/94 e dal Dlgs. 272/99 (sinteticamente indicate sotto il comma 1).

Comma 3

Nei porti, l'applicazione pratica delle prescrizioni recate dalla Convenzione è assicurata mediante atti regolamentari ed ordinanze, emanati dalle Autorità portuali e dalle Autorità marittime, per quanto di rispettiva competenza.

- Articolo 5

Le prescrizioni ivi contenute sono disciplinate dalla predetta normativa di portata generale applicabile anche al settore portuale. La responsabilità di applicare le misure contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione spetta al datore di lavoro, che all'art. 3 del Dlgs. 272/99 è individuato, secondo i casi, nel titolare dell'impresa portuale ovvero nel comandante della nave.

- Articolo 6

L'osservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 6 è assicurata dalla normativa generale. Infatti l'art. 5 co.2, lett.h) del D.lgs n. 626/94 prevede tra gli obblighi dei lavoratori quello di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti all'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Su tale specifica materia, è altresì, intervenuta la disciplina contenuta nell'art., 7 del d.lgs 272/1999, ove è previsto che in sede locale, l'Autorità possa istituire Comitati di sicurezza e igiene del lavoro, presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Locale competente e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

- **Articolo 7**

Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla Convenzione, è assicurata, dalla normativa generale, la consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

PARTE III – MISURE TECNICHE

Le misure tecniche di attuazione della Convenzione sono in parte disciplinate dal Dlgs. n. 272/99 ed in parte dalle disposizioni di portata generale applicabili anche al settore portuale. Specifici provvedimenti di attuazione (regolamenti, ordinanze, ecc.) sono adottati in sede locale dalle Autorità marittime e dalle Autorità portuali, per quanto di rispettiva competenza.

- **Articolo 11**

Al fine di consentire il libero accesso alle stive, l'art. 10 del D.lgs 272/99 dispone che in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi debba esserci uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm. Per le navi a venti merci in coperta dovranno essere adottate opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.

- **Articolo 13**

In ottemperanza a tale disposizione soccorrono sia la norma di carattere generale contenuta nell'art. 4 del D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, sia l'art. 4 del D.lgs 272/1999 ove è previsto, tra gli obblighi che fanno capo al datore di lavoro, quello di elaborare un documento di sicurezza contenente anche la descrizione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni ed i servizi portuali. Si segnalano, al riguardo, le norme tecniche contenute negli articoli 14 e ss del D.lgs n. 272/1999.

- **Articolo 14**

Per quanto riguarda l'impiantistica elettrica, si segnalano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 42; 43; 44; 45; 46 e 47 del D.lgs 272/1999.

- **Articolo 15**

Le caratteristiche che devono avere i mezzi di accesso da banchina a bordo nave sono definite all'art. 8 del Dlgs. 272/99.

Normalmente i mezzi di accesso da banchina a bordo, utilizzati nei porti italiani, sono conformi a quanto indicato dal Codice di buone pratiche dell'ILO sulla salute e sicurezza nei porti capitolo 7.2 pagina 239 e seguenti.

- **Articolo 16**

In Italia normalmente non avvengono operazioni portuali su navi in rada o comunque raggiungibili esclusivamente via acqua. In ogni caso i natanti utilizzati per il trasporto dei lavoratori devono essere conformi al Codice della Navigazione e a quanto indicato al capitolo 3.14 pag. 75 del Codice ILO.

I mezzi utilizzati per il trasporto via terra dei lavoratori devono essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

- **Articolo 17**

Nelle navi in cui il fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle sative in corrispondenza delle paratie terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso alle stive aventi le seguenti caratteristiche:

- a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità, aumentata dello spazio retrostante alla scala sia di almeno 115 mm. Per una larghezza di almeno 250 mm e per le mani un appoggio robusto;
- b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non ostruire il boccporto;
- c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato nella lettera a);
- d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di un metro il piano di calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso.

Qualora in ragione della tipologia costruttiva della nave o del tipo di merce trasportata, non sia possibile utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purché soddisfino le condizioni di sicurezza. E' comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.

- **Articolo 18**

Per quanto riguarda il lavoro in stiva, si precisa che la responsabilità del regolare andamento dei lavori fa capo al datore di lavoro e che le relative disposizioni sono contenute negli artt. 13 e ss del D.lgs 272/99.

Analoghe disposizioni pongono responsabilità nei confronti del datore di lavoro e riguardano il controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra, gli apparecchi di sollevamento a bordo, l'uso dei trasportatori meccanici continui.

Al riguardo, si segnalano gli artt. 14 e ss del d.lgs 272/99.

- **Articoli 19, 22 e 24**

Per quanto riguarda le misure del corrimano, l'art. 8 del d.lgs 272/99 elenca tra i mezzi di accesso a bordo del corrimano ai lati o barriere di protezione laterale di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.

Il datore di lavoro, ha l'obbligo di tenere un registro sul quale dovranno essere indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori, nonché i mezzi fissi non in dotazione della nave.

Il registro, comprensivo di certificati ovvero dei verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità che può richiederne l'esibizione.

Il controllo degli accessori e degli apparecchi di sollevamento a terra dovrà essere effettuato integralmente una volta all'anno; prima di ogni movimentazione, dovrà, altresì, essere effettuata la verifica delle braghe e dei carichi preimbragati.

- **Articolo 25**

Per quanto riguarda le attrezzature di sollevamento delle navi, le ispezioni compiute a bordo dall'Autorità marittima accertano il rispetto delle norme internazionali IMO (International Maritime Organization). Al Comando nave viene richiesta la documentazione attestante le visite e le certificazioni rilasciate dai registri navali di classificazione. La normativa vigente è contenuta nel D.M. 13.10.2003 n. 305.

Il registro di cui al comma 2 deve essere istituito secondo un modello da stabilirsi con apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 14 del D.lgs 272/99.

Per le verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro a terra tra cui gli apparecchi di sollevamento utilizzati negli ambiti portuali si applica la circolare n. 3 del 8.01.2001 del Ministero del Lavoro. L'esito delle visite deve essere documentato con tutti gli elementi indicati al comma 1.

Non è stato possibile, allo stato, acquisire degli esemplari di processi verbali, registri e certificati, che, non appena nella disponibilità di questo Ufficio, si provvederà a trasmettere.

- **Articolo 26**

Per l'attuazione di questo articolo si rimanda alla normativa contenuta nel D.M. 13.10.2003 n. 305.

- **Articolo 31**

Per quanto riguarda il quesito in merito alle disposizioni che garantiscono la movimentazione manuale dei contenitori in condizioni di sicurezza, si segnalano le norme tecniche contenute negli artt. 28, 29 e ss del D.lgs 272/99.

- **Articolo 32**

In ogni singolo scalo l'Autorità Portuale o Marittima, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 272/99, produce un regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose.

Si indicano, in ogni caso, i regolamenti internazionali cui l'ordinamento nazionale si conforma ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

- Convenzione SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare), adottata dall'Italia con legge 23/5/1980 n. 313, che si occupa degli aspetti inerenti la sicurezza del trasporto marittimo in senso esteso;
- Convenzione MARPOL (Marine Pollution), adottata dall'Italia con legge 28/9/1980 n. 462
- Codice IMCO del 1965 e successive modifiche, pubblicato dall'Organizzazione Consultiva Intergovernativa Marittima;
- Codice Internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, che regola il trasporto e la sosta delle merci pericolose sulle navi e negli ambiti portuali;
- Regolamento n. 304/2003/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi;
- Regolamento n. 775/2004/CE del 28 aprile 2004 – Commissione - che modifica l'allegato I del regolamento n. 304/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi.

Disciplina nazionale:

- Decreto 13 gennaio 2004, n. 36 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose
- DPR 6.6.2005 n. 134 che reca la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.
- DM 28.02.2006 (ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/458/CEE) che regola classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

- **Articolo 34**

Le misure di protezione individuali ed i loro requisiti sono disciplinati dagli artt. 41 e ss del D.lgs 272/99.

Tali dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I criteri per l'individuazione e l'uso

dei dispositivi di protezione individuale sono contenuti nel D.M. 2/5/2001, già allegato col precedente rapporto.

- **Articolo 36**

Le disposizioni che impongono la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti ad attività comportanti un rischio per la salute sono gli artt. 86 e ss del D.lgs 626/94.

Per tutti i lavoratori addetti alle attività per cui la valutazione dei rischi ha evidenziato l'esposizione a rischi particolari per la salute, la normativa (cfr. art. 16 D.lgs 626/94) prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria, che si attua secondo le seguenti modalità:

- *accertamenti preventivi*, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- *accertamenti periodici*, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Chiaramente il tipo e la periodicità degli accertamenti sanitari variano in relazione all'esposizione lavorativa.

L'attività di prevenzione sanitaria viene svolta dal cd "medico competente", di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs n. 626/94.

- **Articolo 37**

La disciplina dei Comitati di igiene e sicurezza del lavoro, è contenuta nell'art. 7 del D.lgs 272/99 (cfr.), ove è previsto che in sede locale, l'Autorità possa istituire dei Comitati di sicurezza ed igiene sul lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

- **Articolo 38**

Il CCNL per i lavoratori dei porti stabilisce che "*in occasione dell'assunzione e/o temporanea utilizzazione ogni lavoratore delle imprese e delle Autorità Portuali riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, una adeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a 8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative, 16 ore per i lavoratori con mansioni tecnico -operative, 24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione. L'impresa o A.P. rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata. La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.*"

In effetti, anche, l'attività di informazione e formazione dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è disciplinata in linea generale dal D.lgs 626/94, artt. 3, 21 e 22, a cui si rimanda.

L'Autorità Portuale richiede alle imprese portuali di fornire una dettagliata relazione analitica sulla formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 è tenuto alla informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la

sicurezza e la salute connessi con lo svolgimento delle operazioni portuali attraverso un'attività periodicamente ripetuta e svolta durante l'orario di lavoro.

Gli obblighi informativi dovranno essere connessi con:

1. *rischi per la sicurezza e salute legati all'attività svolta dall'impresa;*
2. *rischi per sicurezza e salute legati alle mansioni svolte dal dipendente,*
3. *pericoli connessi con la manipolazione di sostanze nocive,*
4. *uso dei dispositivi individuali di protezione,*
5. *legislazione vigente a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro,*
6. *misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda, procedure di emergenza;*
7. *ruolo delle figure tipiche di cui il precedente art. 6.*

Con riguardo alla formazione, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 272/99, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Salute che disciplini, specificamente, le modalità attraverso cui svolgere i corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori in esame, tenuti dal Ministero dei Trasporti.

Nelle more dell'emanazione del precitato decreto, attualmente in avanzato stato di elaborazione, i datori di lavoro svolgono le predette attività secondo le modalità ritenute più adeguate.

Si tratta di *iniziativa di formazione*, (anche sotto forma di corsi), legate al contesto operativo nell'ambito del quale si svolge l'attività lavorativa (es: *estensione dei porti, tipo di rischio, ecc.*), che rimangono, dunque, vincolate alle specifiche esigenze locali.

- **Articolo 41**

Le disposizioni di cui all'art. 41 della Conv. risultano attuate dalle prescrizioni generali di cui al D.lgs n. 626/94 (4, 5, 6 e 23 per gli obblighi specifici di cui al punto a) e al D.lgs n. 754/98, cui si rimanda, sia con riferimento *all'individuazione degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone ed enti coinvolti nelle operazioni portuali*, sia con riguardo alla *previsione delle misure necessarie e di un apparato sanzionatorio e di un adeguato servizio di ispezione e di vigilanza* (ASL, Uffici di Sanità Marittima, Autorità Marittime e portuali).

Alla predetta normativa si aggiunge la disciplina contenuta nel DM N. 305/2003.

Per quanto riguarda più specificamente l'aspetto sanzionatorio si vadano gli artt. 56 e ss del d.lgs n. 272/99.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Legge 28 gennaio n. 84** - Riordino della legislazione in materia portuale;
2. **Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272** – recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
3. **Circolare del Ministero del lavoro 08.01.2001 n. 3**, contenente chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro;
4. **D.M. 6 febbraio 2001 n. 132** – Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 ;
5. **D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 13 ottobre 2003 n. 305**;
6. **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 13 gennaio 2004, n. 36** – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e la reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
7. **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti del 26 luglio 2005** – Artt. 12, 58 e 58 bis

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.